



## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA CROAS EMILIA ROMAGNA**

*Delibera CROAS Emilia Romagna n. 24 del 15/02/2017*

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 17 dicembre 2016 – Delibera 181 e dalle relative Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione del Regolamento della Formazione Continua ai sensi dell'art. 17 dello stesso approvato dal CNOAS con Delibera 182 del 17 dicembre 2016, disciplina il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua previsto dal comma 4 dell'art. 8 del suddetto Regolamento istituita dal CROAS Emilia Romagna ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

### **Art. 2 Competenze della Commissione per l'autorizzazione della FC**

1. Stesura testi di convenzione con enti pubblici e soggetti privati;
2. Valutazione della pertinenza delle richieste di convenzione e/o cooperazione di soggetti pubblici e privati con sede legale nel territorio regionale;
3. Attribuzione e/o diniego dei crediti formativi agli eventi che si svolgono nel territorio regionale;
4. Attribuzione e/o diniego dei crediti delle attività ex post;
5. Valutazione delle richieste di formazione sul campo presentate da Assistenti Sociali;
6. Valutazione di riconoscimento e/o diniego delle richieste di esonero dalla formazione continua;
7. Verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo con le modalità previste dal CNOAS.

### **Art. 3 Composizione e durata della Commissione per l'autorizzazione della FC**

Ai componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC si applica quanto previsto dalla Linee guida emanate dall'ANAC e dalla Linee guida per la prevenzione della corruzione per la trasparenza del CNOAS approvate il 17 dicembre 2016 con Delibera n. 184

1. Il Consiglio dell'Ordine definisce il numero dei membri della Commissione per l'autorizzazione della FC, per un minimo di tre, scelti tra i Consiglieri dell'Ordine.
2. I componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interesse, ovvero qualora il membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui sono accreditate le attività formative.

#### **Art. 4 Insediamento della Commissione**

La nomina dei componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC è deliberata in Consiglio. Nella prima riunione della Commissione si procede alla nomina del Referente della Commissione.

#### **Art. 5 Riunioni della Commissione Formazione Continua**

1. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Ordine, previa convocazione scritta, su indicazione del Referente della Commissione, inoltrata dalla Segreteria.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il verbale della seduta è inoltrato alla Segreteria che provvede a trasmetterlo ai Consiglieri.

#### **Art. 6 Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi**

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento della Formazione Continua i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati nel territorio regionale, devono inoltrare domanda on line al CROAS Emilia Romagna per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi;
2. La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata, almeno entro 45 giorni dallo svolgimento dello stesso, su apposito modulo informatico messo a disposizione dal CNOAS e deve contenere il programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede, gli orari di svolgimento, i curricula aggiornati dei relatori/docenti e l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.
3. La Commissione può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti entro 30 giorni dalla richiesta, il CROAS non attribuisce i crediti formativi all'attività che non risulti adeguatamente documentata;
4. Il CROAS si pronuncia con decisione sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero dei crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

#### **Art. 7 Calcolo dei crediti formativi**

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde a un'ora di attività formativa come previsto dall'art. 5; saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

1. La Commissione consultiva attribuisce/non attribuisce crediti formativi alle richieste presentate;
2. Le proposte della Commissione vengono valutate nella prima seduta utile di Consiglio che delibera in merito sia in caso di accoglimento che diniego;
3. A seguito della deliberazione consiliare, l'esito viene comunicato agli Enti interessati e contestualmente viene inserito l'evento nel database del CNOAS.

#### **Art. 8 Formazione sul campo**

La domanda da parte del soggetto attuatore deve pervenire al Consiglio regionale entro 90 giorni prima dell'avvio della formazione sul campo su format predisposto.  
Lo svolgimento della formazione sul campo deve necessariamente avere la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione.

#### **Art. 9 Riconoscimento delle attività (art. 12 del Regolamento)**

Le attività formative cui sono attribuiti i crediti formativi sono distinte in:

- a) Attività formativa di cui l'Assistente Sociale è fruitore;
- b) Attività formativa in cui l'Assistente Sociale svolge docenza, supervisione, partecipazione a momenti di studio

Il CROAS riconosce crediti formativi ex-post anche a seguito della frequenza di eventi formativi non accreditati ex-ante che soddisfino i parametri del Regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente Sociale e corredata di adeguata documentazione.

L'attribuzione di crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate all'art. 12, comma 2, lettere h, i, l, m, n, del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali

**TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI**

<b>Eventi formativi</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti al servizio sociale	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti
Corsi di perfezionamento universitario, di alta formazione, dottorati di ricerca e master	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti
Partecipazione a seminari e convegni	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti
Partecipazione ad iniziative formative organizzative dall'ente di cui il professionista è dipendente attinenti alla professione e al compito svolto dal professionista	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un max. di 45 crediti

<b>Attività formative</b>	<b>Crediti formativi</b>	<b>Note</b>
Partecipazione ad incontri di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino ad un massimo di 45 nel triennio	S'intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45	

sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali	crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisore professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di servizio sociale (L39) e corso di laurea magistrale (LM87) e master attinenti al servizio sociale	15 crediti di cui 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	Gruppi di studio, di miglioramento, audit: progetti di almeno 2 mesi e con un minimo di 4 incontri. 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili. Progetti di ricerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi. Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multiprofessionali: 10 crediti formativi	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata
Attività di docenza universitaria	1 Credito Formativo Universitario (CFU): 2 crediti formativi per modulo d'insegnamento	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione al corso d'insegnamento
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	2 crediti formativi per incontro di cui 1 deontologico, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	(esclusi i consiglieri del CROAS o CNOAS)
Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o del CROAS	12 crediti per anno di cui 5 deontologici	
Incarico come componente del collegio di	12 crediti deontologici	

disciplina/Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	all'anno, proporzionalmente alla presenza alle sedute (es. Se si tengono 20 sedute all'anno e si partecipa a 10 sedute i crediti deontologici saranno 6)	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio.  Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	Potranno essere assegnati i crediti deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata
Partecipazione alle commissioni esami di stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	Monografie e libri 15 crediti per testo.  Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dal CROAS o dal CNOAS e da loro enti controllati (fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino ad un massimo di 12 nel triennio	Da richiedersi nell'anno di pubblicazione.  In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti deontologici

## Art. 10 Esoneri

- La Commissione per l'autorizzazione della FC esprime parere sulle richieste di esonero dalla formazione continua, presentate dagli iscritti, nei casi previsti dall'art. 13 del regolamento della FC:
  - maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
  - grave malattia o infortunio;
  - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
  - altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero avviene su domanda dell'interessato utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata CNOAS.

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento.

L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Qualora le richieste di dichiarazioni siano mendaci, oltre all'invito a procedere alla segnalazione alle Autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina.

Il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero rapportandolo alla gravità e alla specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta quindi la riduzione proporzionale cui il professionista è obbligato.

Ulteriori casi di documentato impedimento derivanti da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dal CROAS coerentemente a quanto previsto dalle linee di indirizzo.

### **Tabella motivazioni esoneri**

<b>Motivazioni</b>	
<b>Esonero per maternità o congedo parentale</b>	
Maternità	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia, esonero di 1,67 crediti
Adozione	Esonero massimo di 20 crediti
<b>Esonero per malattia grave o infortunio</b>	
Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia, esonero di 1,67 crediti
<b>Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi</b>	
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione....	Esonero massimo 10 crediti formativi nell'anno. Vanno conseguiti almeno 15 crediti formativi nel triennio
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti almeno 15 crediti formativi nel triennio
Lavoro all'estero	Esonero dei crediti commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a 6
Incarichi pubblici elettorali	Esonero totale per il periodo in cui fruiscono

	dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
<b>Altri casi</b>	
<p>Zone colpite da catastrofi naturali:</p> <p>Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi.</p> <p>Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero.</p>	<p>Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di sei mesi</p>
<p>Assistenza coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla Legge 104/92, o da infortunio</p>	<p>Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni.</p> <p>Esonero massimo 45 crediti formativi nel triennio.</p> <p>Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici</p>
<p>Altre situazioni</p>	<p>Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni</p>

### **Modalità di calcolo dell'esonero**

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5 cf).

Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi (esempio: esonero per 9 mesi con inizio il 12 giugno 2016 terminerà l'11 marzo 2017. I crediti richiesti saranno 8 per l'anno 2016 e 17 per l'anno 2017).